



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BERTUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2013

Introduzione degli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale
in materia di tortura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad introdurre nell'ordinamento italiano in maniera esplicita il divieto di tortura e recepisce il contenuto di un analogo disegno di legge presentato come primo firmatario dal senatore Roberto Di Giovan Paolo nella XVI legislatura (atto Senato n. 1596). L'uso della tortura e ogni trattamento umiliante e degradante rappresentano la negazione e la distruzione di tutti i diritti umani.

Il divieto di tortura è un principio che appartiene al nucleo fondamentale del diritto internazionale dei diritti dell'uomo come espressione diretta del valore della dignità umana. Il crimine internazionale di tortura ha trovato dunque pieno riconoscimento nell'ampia disciplina pattizia in materia dei diritti dell'uomo che ha innovato e ampliato il cosiddetto «ordinamento giuridico internazionale».

Il divieto di tortura è oggi considerato *ius cogens*, dunque diritto appartenente al diritto internazionale generale, valevole per tutti gli Stati della comunità internazionale indipendentemente da un'espressa previsione pattizia, infatti secondo la Corte europea di Strasburgo «l'obbligo enunciato dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo di non sottoporre nessuno a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti consacra un valore fondamentale nella società democratica e costituisce il contenuto di una norma imperativa del diritto internazionale generale».

Il divieto di tortura deve essere però anche tradotto in reato sul piano nazionale, e questo ci viene richiesto ormai da anni sia dalle Nazioni Unite che dal Consiglio d'Europa. L'inserimento del reato di tortura nel

codice penale italiano costituisce infatti un adeguamento della normativa interna a quella sopranazionale, colmando un'importante lacuna del nostro diritto interno. È stato più volte sollecitato dal Comitato sui diritti umani, istituito dal Patto sui diritti civili e politici, e dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, il quale nell'esame dei due rapporti periodici sull'Italia ha sottolineato come fosse necessario colmare tale lacuna normativa.

Il divieto di tortura è anche previsto all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881.

In sede europea dal 1989 opera, a seguito della citata Convenzione di Strasburgo, il Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, le cui visite periodiche nelle carceri e nelle stazioni di polizia dei Paesi firmatari la Convenzione costituiscono il più efficace deterrente contro ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, in vigore dal 26 giugno 1987, vige per la Repubblica italiana dal febbraio 1989, dopo il deposito

dello strumento di ratifica, il 12 gennaio di quell'anno. La ratifica era preceduta dalla legge di autorizzazione 3 novembre 1988, n. 498, articolo 1, e quella stessa legge conteneva l'ordine di esecuzione d'uso per le norme della Convenzione già esaustive, così direttamente introdotte nell'ordinamento italiano.

L'ordine di esecuzione era peraltro insufficiente - pur introducendolo come principio nel nostro ordinamento - al rispetto dell'obbligo convenzionale, anzi del suo «nucleo» essenziale della Convenzione (articoli 1 e 4 in combinato disposto): cioè l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione di tortura prevista all'articolo 1 della Convenzione.

Perché è importante introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano? Sicuramente perché *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* ed è certo che la tortura, ma anche i trattamenti disumani e degradanti sono profondamente immorali nonché, come sopra mostrato, vietati dal diritto, quindi bisogna permettere ai nostri giudici di poter condannare con adeguate punicioni i colpevoli e garantire significativi risarcimenti alle vittime. Come enuncia l'articolo 24 della Costituzione, «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Non inserire il reato di tortura significa non garantire l'effettività dei diritti fondamentali e non garantire un'equa riparazione; non possono, a nostro avviso, più essere ritenuti sufficienti i reati minori utilizzati fino ad oggi per condannare la tortura come gli articoli 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (perquisizione e ispezione personali arbitrarie) del codice penale, sia per la non severità della

sanzione, sia per la non incisività e per il contenuto. Inoltre l'introduzione del reato di tortura permette la procedibilità d'ufficio a tutela del rischio che la querela di parte, contemplata per tutti gli atti che provochino lesioni gravi, lasci ampi margini di impunità.

La tortura è sempre e ovunque inaccettabile e il presente disegno di legge, a differenza di altri, non si limita a vietare la tortura solo nei luoghi di fermo e detenzione, ma vuole essere un divieto assoluto basato sul principio di universalità; nel presente disegno di legge la tortura viene definita come reato comune, seppure aggravato in caso si tratti di pubblico ufficiale. Pratiche di tortura possono essere esercitate anche all'interno di un nucleo familiare e limitare il reato al pubblico ufficiale sarebbe riduttivo e significherebbe marginalizzare la gravità del reato.

Divieto in senso assoluto significa che nessuna circostanza eccezionale, quale essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altra situazione eccezionale, può essere invocata per giustificare la tortura, escludendosi dunque qualunque limitazione.

La gravità del delitto di tortura rende, inoltre, opportuno inserire tale delitto tra quelli che ai sensi dell'articolo 7, numero 5), del codice penale sono puniti dalla legge italiana indipendentemente dal luogo ove sono commessi o dalla nazionalità del reo o della vittima.

Tale disposizione si fonda sul principio di universalità, per cui per *delicta iuris gentium*, tra i quali rientra anche la tortura, si applica la legge nazionale anche quando il fatto è commesso all'estero.

Caratteristica della tortura è l'intenzionalità dell'atto, quando cioè c'è la volontà di umiliare, offendere e degradare l'altro: la tortura può essere sofferenza fisica, ma anche sofferenza psicologica.

L'articolo 1 della citata Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984) la definisce nel seguente modo: «tor-

tura» designa qualsiasi «atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora – sottolinea la Convenzione – tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse provocate».

Inserire il reato di tortura nell'ordinamento italiano significa oggettivare l'antigiuridicità materiale e l'antisocialità dell'azione che preesiste alla valutazione del legislatore, il quale ha il dovere non solo di garantire le condizioni fondamentali e indispensabili della persona umana e della vita in comune,

ma anche di promuovere il miglioramento della società.

L'esplicita previsione del reato di tortura, corrisponde quindi ad un obbligo giuridico internazionale e costituisce anche un messaggio simbolico in chiave preventiva nel nostro ordinamento, ma diventa anche uno strumento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica a livello internazionale perché, purtroppo, la pratica disumana della tortura è ancora ampiamente praticata nel mondo come denunciano i rapporti di Amnesty International e come dimostra la pubblicazione, da parte del presidente USA Barack Obama, dei documenti segreti «declassificati» sulle torture della CIA, che sembrerebbero coinvolgere anche l'ex segretario di stato Condoleezza Rice.

Il disegno di legge qui presentato prevede la reclusione da tre a dodici anni per chiunque infligga ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali e la pena è aumentata se dal fatto derivi una lesione grave e raddoppiata in caso di morte. Si esclude l'immunità diplomatica per chiunque si sia macchiato, anche all'estero, di reati di tortura. L'articolo 3 istituisce un fondo *ad hoc* per la riabilitazione delle vittime della tortura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute con la tortura, così come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tortura, al fine di stabilire che esse sono state rese in conseguenza della medesima».

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

